



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
DELLA CIRCOLAZIONE

Condizioni Speciali
“VEICOLI STORICI”

GRUPPO NOBIS

CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI STORICI

Articolo 1 – Oggetto delle Condizioni Speciali Veicoli Storici

Attraverso le presenti Condizioni Speciali l'Impresa presta la copertura relativa alla R.C.A. in favore dei veicoli immatricolati da almeno 30 anni, secondo le modalità dettagliate nel successivo art. 3.

Le norme che regolano il presente rapporto contrattuale, a seconda della tipologia del veicolo, sono contenute nel **Set Informativo Nobis Car** (Norme generali per le autovetture) o nel **Set Informativo Nobis Bike** (Norme generali per i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo) o nel **Set Informativo Nobis Truck** (Norme generali per gli autocarri, i motocarri e gli autocaravan) e nel **presente documento**, ove sono trascritte le deroghe e le modifiche specificatamente accordate ai soggetti assicurati con le Condizioni Speciali "Veicoli Storici".

Resta espressamente inteso che il termine "**veicoli assicurabili**" comprende esclusivamente le autovetture, i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocarri, i motocarri e gli autocaravan. Queste tipologie di mezzi sono definite come segue:

AUTOVETTURA: autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

CICLOMOTORE: veicolo definito dall'art. 52 del Codice della Strada

MOTOCICLO: veicolo definito dall'art. 53 lettera a) del Codice della Strada;

TRICICLI: veicolo definito dall'art. 52 comma 2 del Codice della Strada;

QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994);

QUADRICICLO LEGGERO: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994);

MOTOCARROZZETTA: veicolo definito dall'art. 53 lett. b) del Codice della Strada;

MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO: veicolo definito dall'art. 53 lett. c) del Codice della Strada;

AUTOCARRI: veicoli definiti all'art 54 lettera d) del Codice della Strada;

MOTOCARRI: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

AUTOCARAVAN: veicoli definiti dall'art. 54 lettera m) del Codice della Strada.

Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge (il Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione 1 – R.C. da Circolazione

Articolo 2– Oggetto della garanzia

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le Aree aeroportuali. **Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;**
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, **effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;** (valida solo per le autovetture)
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, **restando esclusi i danni al veicolo assicurato;**
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" **a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;** (valida solo per le autovetture)
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in polizza che il Veicolo sia omologato per il traino, traini un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulti agganciato al veicolo trainante: **in questo caso il Contraente dovrà pagare un premio aggiuntivo.**

In deroga alle "Norme generali", sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – purché entrambe abbiano esclusivamente carattere di regolarità pura – e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara – diverse da quelle aventi carattere di regolarità pura e/o che rivestono la tipologia di velocità – rallies – fuoristrada – accelerazione.**

Qualora sul libretto di circolazione sia prevista la presenza del gancio traino, la copertura è automaticamente estesa.

La mancata revisione del veicolo non costituisce aggravamento del rischio.

Articolo 3–Ambito di applicazione

L'assicurazione è prestata per i veicoli che abbiano le caratteristiche di interesse storico o collezionistico.

Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 30 anni riferiti al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione.

Nell'attestato di rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro.

Il veicolo assicurato potrà essere intestato al Contraente di polizza oppure a un componente del Nucleo familiare di quest'ultimo, purché risultante dallo stato di famiglia.

Il contraente, per accedere alle presenti Condizioni Speciali, deve:

- presentare il certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- possedere almeno un veicolo di uso abituale non considerato di interesse storico;
- fornire copia della tessera d'iscrizione a un Club di auto storiche, in corso di validità per l'anno di stipula del contratto di assicurazione.

Qualora la stipula del contratto di assicurazione sia contestuale all'acquisto del veicolo (così come comprovato dal PRA), al momento dell'assunzione del rischio l'Impresa non richiederà l'attestato di rischio. Al contrario, qualora il Contraente stipuli il contratto di assicurazione dopo uno o più anni dall'acquisto del veicolo, l'Impresa condiziona l'assunzione del rischio al rilascio da parte del Contraente di una dichiarazione attestante il mancato utilizzo del veicolo e l'assenza di sinistri denunciati e denunciandi.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Nobis richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Nobis potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In difetto il veicolo non è assicurabile.**

Relativamente ai due commi precedenti, Nobis verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà a recedere dal contratto.

L'assicurazione è operante per tutti i veicoli inizialmente descritti in polizza e per quelli successivamente inseriti in garanzia mediante appendice di inclusione, a condizione che non siano stati oggetto di esclusione tramite appendice di variazione.

Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente all'emissione della polizza originaria, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato o da eventuale diversa ora riportata sul Certificato d'inclusione.

In caso di "esclusione" dei veicoli registrata tramite apposita appendice, il contraente è obbligato alla restituzione dei certificati e Carte Verdi (se rilasciate) relativi. L'assicurazione è operante esclusivamente per un solo veicolo circolante per volta.

Articolo 4– Uso del veicolo

La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni fornite dal Contraente all'Impresa e/o all'Agenzia, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico:

- venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.
- non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e/o dell'Assicurato.

Non è considerato "uso professionale" l'utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell'Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l'utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.

Articolo 5– Conducenti autorizzati

Ai sensi delle presenti Condizioni Speciali, si specifica che la guida dei veicoli s'intende libera per tutti i Conducenti che abbiano compiuto i 25 anni di età.

Sarà facoltà dell'Impresa quella di autorizzare alla guida un numero massimo di 5 conducenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 25 anni, per ciascuno dei quali il Contraente dovrà corrispondere all'Impresa un sovrapprezzo.

La rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, non sarà esercitata nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 6– Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell'art. 4;
- qualora si trovi alla guida una persona diversa da quelle previste all'art. 5 che precede o da quelle indicate in polizza;
- nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all'art. 1 e all'art. 3;
- al verificarsi di una delle fattispecie previste nel Set Informativo Nobis Car, con particolare riferimento alla Sezione III 1, art. 2.3, o nel Set Informativo Nobis Truck, con particolare riferimento alla Sezione III 1, art. 2.3, o nel Set Informativo Nobis Bike, con particolare riferimento alla Sezione III 1, art. 2.3.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art. 144 della Legge, Nobis eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 7– Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 6, l'Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:

- sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;

Articolo 8 – Sospensione di garanzia / Riattivazione

La sospensione della garanzia non è prevista.

Articolo 9–Condizioni per la determinazione del premio

Le tariffe dedicate alle presenti Condizioni Speciali sono in deroga a quelle generali depositate per la copertura RCA e, pertanto, sono disponibili presso l'intermediario.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro (con torto o responsabilità paritaria), **nell'ammontare di 250,00 euro.**

Il premio non è soggetto a bonus/malus.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Nobis l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Nobis conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

In caso di veicolo:

1. Immatricolato al P.R.A. per la prima volta o ritargato;
2. assicurato per la prima volta dopo una vettura al P.R.A.;
3. già assicurato con Nobis, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine

Il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di vettura al P.R.A. risulti di 3 o più anni antecedente all'effetto del contratto, il veicolo non è assicurabile, salvo presentazione della dichiarazione di "non circolazione".

b) Veicolo assicurato con altra impresa

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Nobis richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Nobis potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In difetto il veicolo non è assicurabile secondo le condizioni previste dalle presenti Condizioni Speciali.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è possibile assicurare il veicolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento.

Il contraente è tenuto a consegnare oltre documentazione probante/integrativa, relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa, copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno **il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo** e il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al terzo comma.

c) Veicolo assicurato all'estero

E' possibile assicurare un veicolo con targa estera di proprietà del contraente secondo le norme vigenti.

d) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

e) Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto, salvo che non ricorrano le condizioni di "non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio" regolamentate,

- nel Set Informativo Nobis Car, Sezione III 1, art. 2.5;
- nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione III 1, art. 2.5;
- nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione III 1, art. 2.5;

Nobis invierà al contraente un'attestazione di rischio secondo quanto disposto nel Set Informativo Nobis Car, Sezione III 1, art. 2.5, nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione III 1, art. 2.5 e nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione III 1, art. 2.5.

Articolo 10– Ulteriori limitazioni

Qualora il veicolo risulti coinvolto in un sinistro negli ultimi 5 anni non è assicurabile con questo prodotto.

Articolo 11– Modifiche alle Condizioni Speciali

Ogni modifica alla presenti Condizioni Speciali devono risultare da atto scritto, siglato dall'Impresa e dal Contraente.

Articolo 12 – Set Informativo

Nobis Car (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla "Condizioni Speciali Veicoli Storici" gli articoli delle Norme generali Nobis Car qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Condizioni Generali:
 - Art. 1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto;
 - Art. 1.14 – Polizze vincolate.

- Sezione III 1 – Responsabilità Civile
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Art. 2.9 – Risarcimento del danno in forma specifica;
 - Art. 2.10 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
 - Art. 2.11 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
- Sezione III 2 – Garanzie offerte dall’assicurazione C.V.T. (detta Sezione risulta integralmente abrogata).

Nobis Bike (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla “Condizioni Speciali Veicoli Storici” gli articoli delle Norme generali Nobis Bike qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Condizioni Generali:
 - Art. 1.7 – Sospensione e riattivazione del contratto;
 - Art. 1.13 – Polizze vincolate.
- Sezione III 1 – Responsabilità Civile
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Art. 2.9 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
 - Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
- Sezione III 2 – Garanzie offerte dall’assicurazione C.V.T. (detta Sezione risulta integralmente abrogata).

Nobis Truck (Norme generali - Articoli non operanti)

Resta espressamente inteso che in relazione alla “Condizioni Speciali Veicoli Storici” gli articoli delle Norme generali Nobis Truck qui di seguito dettagliati NON risultano operanti:

- Condizioni Generali:
 - Art. 1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto;
 - Art. 1.14 – Polizze vincolate.
- Sezione III 1 – Responsabilità Civile
 - Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
 - Art. 2.9 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
 - Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
- Sezione III 2 – Garanzie offerte dall’assicurazione C.V.T. (detta Sezione risulta integralmente abrogata).

FERMO IL RESTO

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

.....

.....